

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti di area C, livello economico C1 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Centrali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale Concorsi ed Esami, n. 51 del 3 luglio 2020).

TRACCE I PROVA SCRITTA

N. 1

Il candidato illustri le tipologie di accesso disciplinate nell'ordinamento italiano.

N. 2

Lo stato di necessità come fonte del diritto.

N. 3

Le attribuzioni degli Ordini quali enti sussidiari dello Stato.

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA

N. 1

Premessi cenni in merito alla detenzione per il commercio di medicinali guasti o imperfetti ai sensi dell'art. 443 del codice penale predisponga il candidato una circolare rivolta ai presidenti degli Ordini dei farmacisti finalizzata a chiarire le novità all'art. 123 del RD 1265/1934 (TULLSS) introdotte dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

N. 2

Premessi cenni sulle incompatibilità dell'esercizio della professione di farmacista con quello di altre professioni sanitarie, predisponga il candidato un parere in merito all'ipotesi della partecipazione anche indiretta di medici a società titolari di farmacie.

N. 3

A seguito di un'ispezione effettuata dal NAS presso una farmacia il cui titolare è un presidente di un Ordine provinciale, viene disposto il sequestro di un numero ingente di confezioni di specialità medicinali soggette ad obbligo di prescrizione medica o utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o soggette alla normativa in materia di stupefacenti, detenute in difformità alle vigenti norme che regolano l'attività di farmacia.

Dopo aver proceduto all'audizione preliminare del farmacista, il Comitato centrale decide di aprire un procedimento disciplinare, contestando la violazione delle relative disposizioni del Codice deontologico del farmacista, nonché degli artt. 144 e 147, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

All'esito del giudizio disciplinare, il Comitato centrale rileva come la vendita di un medicinale per il quale sia stata revocata l'AIC ministeriale rappresenta una condotta posta in violazione delle richiamate disposizioni e può comportare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo fino ad un mese o, in caso di recidiva, da due a sei mesi.

Rediga il candidato la relazione per il Comitato centrale finalizzata alla comminazione della sanzione.